



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018 n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 82 del predetto decreto legislativo n. 217 del 2005, che prevede che i vincitori del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale e rimette a un decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la disciplina delle modalità di svolgimento del medesimo corso, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2020, n. 56, concernente il "Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

RAVVISATA la necessità di adottare il decreto previsto dal richiamato articolo 82, concernente le modalità di svolgimento del corso di formazione residenziale, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e articolazione del corso di formazione residenziale per gli ispettori logistico gestionali in prova)

1. Il corso di formazione residenziale di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è preordinato alla formazione tecnico professionale dei vincitori del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", che sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova. Esso ha la finalità di fornire le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
2. Il corso di cui al comma 1 ha durata di tre mesi e si svolge presso l'Istituto Superiore Antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che sono individuate con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.
3. Il corso è articolato in moduli didattici settimanali, che possono essere svolti anche in modo aggregato ad altre tipologie di corsi di formazione che sono contestualmente in fase di svolgimento.
4. Le attività didattiche sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un ammontare complessivo pari a trentasei ore effettive, corrispondenti per i corsisti, all'orario di servizio. Ove lo richiedano specifiche esigenze didattiche o organizzative, le stesse attività possono essere organizzate anche in giornate diverse ed in eccedenza rispetto al limite delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

trentasei ore settimanali, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero delle ore eccedenti nelle settimane successive.

5. Il programma didattico del corso **indica** gli obiettivi formativi attraverso l'individuazione delle materie di insegnamento, **articolate** in moduli didattici dedicati alla somministrazione di conoscenze anche di tipo pratico mediante esercitazioni e attività di ricerca individuali e di gruppo, e di ogni altra attività didattica da svolgere **durante** il corso.
6. Il programma didattico e le relative materie di insegnamento sono disciplinati con decreto del Direttore centrale per la formazione. Nel medesimo decreto sono stabiliti, altresì, gli argomenti ed i criteri di superamento dell'esame finale di cui all'articolo 2.

Articolo 2

(Esame finale)

1. Al termine del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova sostengono un esame finale.
2. Sono ammessi all'esame finale i corsisti che non siano stati assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. L'esame finale è finalizzato alla formulazione di un giudizio valutativo, sulla base dell'apprendimento conseguito durante il corso di formazione.
4. L'esame finale consiste in una **prova scritta** sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel **programma del corso di formazione**. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita non sia inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi).
5. Gli ispettori logistico-gestionali in prova che hanno conseguito una valutazione inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi) possono ripetere l'esame finale soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni **dalla data stabilita per l'esame finale**.
6. Gli ispettori logistico-gestionali in prova che non si **presentano** all'esame finale, senza giustificato motivo accertato dalla commissione di cui all'articolo 4, sono considerati rinunciatari e sono dimessi dal corso.
7. Gli ispettori logistico-gestionali in prova che, per **malattia** o per altro grave motivo, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4, non possono **partecipare** all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.

Articolo 3

(Graduatoria)

1. Gli esiti dell'esame finale **determinano** l'ordine della **graduatoria finale** del corso di formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Ai fini della stesura della graduatoria di cui al comma 1, gli ispettori logistico-gestionali in prova che hanno ripetuto l'esame finale ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 sono collocati in graduatoria nella prima posizione utile dopo quella ultima ricoperta dagli ispettori logistico-gestionali in prova che hanno sostenuto una sola volta l'esame finale e secondo l'ordine definito dalla valutazione conseguita nell'esame di recupero.
3. A parità di punteggio, costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine, la maggiore qualifica ricoperta nel ruolo degli operatori e degli assistenti, la maggiore anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

Articolo 4

(Commissione d'esame finale)

1. La commissione dell'esame finale è nominata con decreto dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e si compone di quattro componenti del Corpo nazionale, di cui uno appartenente al ruolo dei dirigenti con la qualifica di primo dirigente, uno appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, uno appartenente al ruolo dei direttivi logistico-gestionali ed uno appartenente al ruolo dei direttivi informatici.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Articolo 5

(Criteri per la formulazione del giudizio di idoneità al servizio di istituto)

1. La formulazione del giudizio di idoneità al servizio di istituto degli ispettori logistico-gestionali in prova tiene conto del superamento con profitto dell'esame finale.
2. Il giudizio di idoneità al servizio di istituto degli ispettori logistico-gestionali in prova è formulato dal Capo del Corpo nazionale, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
3. Gli ispettori logistico-gestionali in prova che ottengono il giudizio di idoneità al servizio di istituto conseguono la nomina a ispettori logistico-gestionali.

Articolo 6

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega



